

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, SIGNORELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1989

Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti

ONOREVOLI SENATORI. - Abbiamo ritenuto doveroso anche per la nostra formazione politica, intervenuta in ogni momento del dibattito sul tema delle tossicodipendenze, del consumo e del traffico delle droghe, offrire un contributo non solo in termini ideologico-culturali ed etico-politici ma anche mediante la presentazione di un testo propositivo che si ponesse come aggiornamento ed arricchimento della precedente iniziativa legislativa del 1982.

Siamo stati spinti a ciò dalla constatazione che i fenomeni connessi al traffico ed al consumo delle droghe in Italia sono andati assumendo connotazioni e dimensioni sempre più gravi, dimostrando di non aver risentito in modo apprezzabile dell'effetto dei provvedi-

menti contenuti nella legge n. 685 che, entrata in vigore nell'anno 1975, affrontava per la prima volta in maniera organica il fenomeno.

La osservazione dei dati statistici inerenti all'aumento progressivo sia del numero dei decessi per morte acuta determinata dalla introduzione in vena di droghe, sia della quantità di esse sottoposta a sequestro, ci ha confermato che la legge vigente opera ai margini del fenomeno stesso, quasi accompagnandone a distanza la tragica evoluzione, pressochè impotente ad arginarlo.

Riteniamo che si debbano in esordio riportare i principi valutativi tecnico-scientifici, che si allineano a quelli della Organizzazione mondiale della sanità, riscontrando che, nell'affrontare il problema delle tossicomanie, da

parte di troppi vi sia stato un atteggiamento di persistente reticenza a considerarne l'aspetto più propriamente tossicologico sull'individuo e poi sulla società.

Invece, è questo uno dei momenti di partenza conoscitivi per aderire alla definizione che intende la tossicomania come uno stato di intossicazione cronica dannoso direttamente all'individuo ed indirettamente alla società, provocato dal consumo ripetuto di una droga naturale o sintetica. Viceversa l'uso sporadico a scopo voluttuario o competitivo non costituisce tossicomania ma può essere un atteggiamento tendenziale verso il passaggio alla abitudine. È, quindi, necessario non discostarsi dal presupposto psicologico e biotossicologico, che nel termine di tossicomania va ritenuto implicito, quello di «dipendenza», ovvero della incapacità a svolgere e ad affrontare le proprie attività quotidiane senza la introduzione della sostanza tossica, e di «assuefazione», cioè della necessità di aumentarne progressivamente i dosaggi per ottenere i medesimi effetti a causa della introduzione progressiva nel metabolismo dell'individuo.

Si è dato pure e si dà scarso rilievo alla definizione che, tra le droghe individuate come nocive all'individuo e alla società, responsabili sempre di tossicomanie, rientrano l'oppio ed i suoi sostituti, la *cannabis* e derivati nonché la cocaina; accanto alle droghe, che pur non suscitano lo stesso bisogno imperioso, vi sono quelle ricercate da una certa massa di individui come l'alcool ed il tabacco.

Le tossicomanie da stupefacenti sono drammatiche per la facilità con cui instaurano dipendenza e assuefazione che vengono indotte rapidamente e la cui astinenza crea sintomi particolarmente precoci e penosi.

A nostro avviso è ancora una volta necessario uscire dalla mistificazione ideologica secondo cui alcune droghe sarebbero sottoclassificabili come «leggere» di fronte a quelle cosiddette «pesanti», seguendo distinzioni della tossicologia classica che, allo stato attuale, sono superate, anche legislativamente, da quanto stabilito nella convenzione di New York del 1961, emendata nel 1972 con apposito protocollo stipulato a Ginevra e recepita con legge del 1974 nell'ordinamento italiano.

In detta convenzione infatti la *cannabis indica* viene ricompresa nella categoria delle sostanze stupefacenti, venendone vietati, di conseguenza, la detenzione e l'uso al pari delle altre sostanze.

Alle cosiddette droghe «leggere», come hashish e marijuana, va ascritta, soprattutto, una dipendenza psichica e psicologica che si vorrebbe di tipo diverso e di minore incisività rispetto alle droghe «pesanti»; ma è riconosciuta ad esse la possibilità di selezionare lo sviluppo di una personalità insicura e dipendente, facilmente manipolabile e predisposta al passaggio alle droghe più pericolose. Esse rappresentano uno dei termini di approccio più diffuso verso la maturazione delle esperienze devastanti che avviene a livello di giovanissimi anche della prima età scolare.

Gli oppiacei sono tra le sostanze stupefacenti più smerciate e più dannose non solo per i fenomeni di dipendenza e di assuefazione, ma soprattutto per gli effetti lesivi sulla personalità e sulle facoltà intellettive con possibilità di esposizione alla manipolazione ideologica; essi comunque conducono all'annientamento della personalità per lesioni che, a lungo andare, determinano condizioni di danno irreversibile sul sistema nervoso, con manifestazioni di tipo psicotico.

L'eroinomane abbandona la propria attività e tende ad emarginarsi dalla famiglia e dalla società puntando tutto il suo interesse nella ricerca della droga e ricorrendo ad ogni mezzo per ottenerla: è lo *status* della depravazione maniacale che predispone al delitto.

Anche la marijuana, del resto, determina effetti tossici sui cromosomi, sulle difese immunitarie e sui neuroni della sostanza cerebrale, nonostante una tendenza scientifica «riduttiva», restia a riconoscere tali effetti, la cui validità può essere riconosciuta solo per quanto attiene all'assuefazione.

Accanto a queste, sia pur concise, nozioni di base sulle droghe e le tossicodipendenze, secondo noi si deve definire il concetto di malattia sociale legata alla diffusione del fenomeno con tendenza endemico-epidemicale.

Proprio al mondo politico-sanitario ha fatto difetto, ancora una volta, quella presa di coscienza etico-sociale-organizzativa indispensabile per affrontare il nuovo problema, nono-

stante le funzioni richiamate nelle leggi finanziarie fino al 1985 che, come è noto, contenevano le uniche voci di interventi di piano per la sanità nel Paese. Tutto ciò, unitamente alla inadeguatezza dei finanziamenti, ha provocato la paralisi della Sanità di fronte ai problemi del tossicodipendente.

Soltanto con la legge n. 297 del 1985 furono erogati finanziamenti finalizzati alla soluzione della emergenza-droga e, in qualche modo, fu dato riconoscimento di fatto alle strutture operative del volontariato (che, nel frattempo, aveva agito attraverso le comunità terapeutiche) addivenendo ad un sistema di convenzionamento.

Su questo panorama confuso di inefficienze e di incompetenze si affacciò, negli ultimi tempi, la minaccia dell'AIDS e delle sindromi cliniche ad esso collegate, anche nella considerazione della crescita esponenziale della infezione. In Italia viene riconosciuta la sieropositività, per il virus responsabile HIV, del 65,7 per cento tra i tossicodipendenti.

Ecco perchè abbiamo ritenuto di dover nuovamente intervenire nella visione di insieme che ci viene dallo scenario della tossicodipendenza dopo quattordici anni dall'entrata in vigore della prima legge.

Dalla visione socio-sanitaria complessiva del problema derivano singolari coincidenze con le osservazioni statistiche più recenti che rilevano un sostanzioso aumento del fenomeno-droga, una sua diffusione più omogenea (che parifica le aree urbane a quelle periferiche) ed una sua forza penetrativa anche in settori normalmente ritenuti «impermeabili».

È di questi giorni la notizia, che ha destato grave allarme nell'opinione pubblica, del contagio-droga tra reparti delle Forze dell'ordine; con tutte le riserve del caso, dovute all'incontrollabilità della fonte di informazione, occorre prendere atto che la realtà ha assunto configurazioni preoccupanti per la peculiarità del settore interessato.

Conferma diretta della situazione di emergenza ci viene da un osservatorio privilegiato, quello della Procura generale presso la Corte di cassazione.

La diffusione della droga segna ovunque un inarrestabile progresso facilitato dall'insediamento della criminalità organizzata in questo

appetibile settore, dall'opera di proselitismo dello spacciatore-consumatore, dalle difficoltà di controllo delle vie di accesso aeree e costiere.

Premesso che il fenomeno pone in prima linea problemi di prevenzione e di assistenza socio-sanitaria e di filtro di polizia, dal punto di vista strettamente giudiziario esso è stato affrontato con rigore nei confronti dei grandi spacciatori e con umana misura nei confronti dei consumatori (che il più delle volte assumono il ruolo di piccoli spacciatori), rispetto ai quali si è posto e si pone il nodo complesso della determinazione della «modica quantità» per uso personale.

Sul problema della diffusione della droga - la cui forza criminogena è sotto gli occhi di tutti - è venuta maturando una rinnovata coscienza che ha stimolato il legislatore a voltare pagina, dovendosi la disciplina vigente considerare ormai inadeguata a fronteggiare la gravità del fenomeno. Si è avuto il coraggio di squarciare il velo delle mezze verità, delle mistificazioni e dei falsi pietismi per dire che alle origini di questa piaga devastante, accanto a fragilità psicologiche, a disagi sociali, a miserevoli storie di emarginazione, stanno tutti quegli stimoli culturali che ruotano intorno ad un permissivismo irresponsabile ed agli equivoci di una illusoria libertà senza limiti, che si collocano fuori della storia e delle regole etiche e finiscono per annullare la dignità della persona umana.

Su questa linea - a parte la più energica lotta ai trafficanti - il messaggio che il legislatore interno deve lanciare - raccogliendo la lezione impartita dalla recentissima Convenzione di Vienna - è quello della chiara affermazione del disvalore e, quindi, dell'illiceità dell'uso della droga, mentre sulla scelta delle sanzioni il discorso diventa più arduo e aperto a soluzioni, ciascuna delle quali può giudicarsi non appagante. Desta poi un certo allarme - anche se percorre una via in qualche modo obbligata - il progetto di attribuire alla discrezionalità del giudice la determinazione in concreto della quantità giornaliera, la cui detenzione esclude lo spaccio, trattandosi di una sorta di riedizione di quella «modica quantità» che costituisce una nozione incerta e tormentata.

Allo stato attuale della legislazione, mentre l'affidamento in prova del tossicodipendente al Servizio sociale suscita generali consensi, restano riserve sulle concrete possibilità operative del Servizio stesso e delle comunità terapeutiche: scarso e male attrezzato il primo, di tipo volontaristico le seconde.

Da taluni distretti del Sud si segnala la scarsa applicazione dell'istituto ed un ricorso preferenziale all'affidamento ordinario, ritenuto di più facile accessibilità.

Di fronte a queste osservazioni ogni dato di rilevazione sbiadisce; nè sembrano di grande importanza i mutamenti «interni» della diffusione delle sostanze stupefacenti, da cui emerge un allineamento del consumo della cocaina a quello dell'eroina, evidentemente dovuto alla maggiore facilità di assunzione ed al più agevole mimetismo dello spaccio.

Affrontando il tema della tossicodipendenza sulla scorta delle considerazioni statistiche e scientifiche fin qui rilevate, dell'attuale situazione di allarme sociale e della sensibilità dell'opinione pubblica ai segnali di pericolo che provengono dalle ultime notizie sull'aumento del numero dei decessi, sulla diffusione della droga in ambienti particolarmente «esposti a rischio» (come le comunità carcerarie e militari, le scuole e gli agglomerati di maggiore densità), è necessaria una riflessione di partenza.

Non siamo d'accordo con chi considera il tossicodipendente una sorta di emarginato al quale rivolgere attenzioni di tipo assistenzialistico, spesso improntate ad un'ipocrita pseudo-carità che è conseguenza del permissivismo lassista imperante negli anni '70.

I guasti di una visione del genere sono sotto gli occhi di tutti ed hanno imposto una revisione della legge n. 685 del 1975 che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale aveva richiesto fin dal 1982; l'incontenibile diffusione del fenomeno della tossicodipendenza è proprio in connessione con l'introduzione, attraverso il famigerato articolo 80 della normativa vigente, di una sostanziale libertà di drogarsi, con l'unico evanescente limite della «modica quantità».

Sarebbe bastato, a suo tempo, riflettere sul fatto che la liberalizzazione dell'uso illecito di sostanze psicotrope avrebbe condotto ad un

ampliamento del numero dei drogati per rendersi conto di un totale errore di previsione di politica giuridico-sanitaria.

Più drogati significava, fatalmente, più soggetti in condizioni di divenire, proprio per l'assuefazione agli stupefacenti, spacciatori «necessitati», cioè condotti alla diffusione delle sostanze vietate dal loro stesso stato e dall'urgenza di procurarsi il fabbisogno giornaliero di droga.

Continuare, quindi, a considerare il tossicodipendente come appartenente ad una categoria sociale (di valenza disagiata negativa), al pari degli handicappati, degli infermi, degli anziani abbandonati e dei minorati, si è rivelato un punto di vista sbagliato sotto il profilo della politica positiva, con devastanti conseguenze sul piano della prevenzione e della lotta alla criminalità che opera intorno al mondo della droga.

D'altro canto, se si vuole approfondire il discorso, va considerato che alla base di uno stato di tossicodipendenza v'è pur sempre un atto di volontà cosciente e libera, al quale deve essere riconosciuta efficacia e che non è sempre riconducibile a situazioni ambientali, familiari e personali di emarginazione.

Nel panorama delle tossicodipendenze i casi connessi con disagi di varia natura diventano sempre di meno, mentre si rileva una massiccia presenza di giovani che, per elevato censo, per sanità dell'ambiente e per mancanza di stimoli apprezzabili sotto l'aspetto psicologico, avrebbero ben potuto fare a meno di intraprendere la strada della droga.

Del pari ci sembra irrealizzabile la suggestiva ipotesi di una radicale liberalizzazione della droga, con assunzione da parte dello Stato del ruolo di produttore e distributore di stupefacenti, sia pure con il temperamento delle cautele sanitarie e degli accorgimenti punitivi previsti da alcuni disegni di legge.

A parte la considerazione sul ruolo etico dello Stato, in una visione gentiliana della società moderna che non consente deviazioni dai fini generali di progresso, di civiltà e di miglioramento etnico-sanitario della popolazione, la strada ci sembra impercorribile per tre motivi.

1) Prima conseguenza della liberalizzazione sarebbe, con inevitabile previsione,

un'esplosione numerica dei soggetti a rischio di tossicodipendenza e, quindi, un ampliamento del fenomeno della emarginazione sociale, individuale e familiare, soprattutto per l'incidenza della «peste del secolo» in una categoria maggiormente esposta alla diffusione del contagio.

2) Seconda conseguenza sarebbe costituita dall'assunzione da parte del nostro Paese del ruolo di «isola della droga» in un contesto internazionale orientato legislativamente verso la repressione del fenomeno per le normali vie della penalizzazione dei comportamenti.

3) Terza conseguenza nefasta sarebbe il determinarsi, a lato della distribuzione legittimata della droga, di un campo di attività criminosa, definibile come contrabbando di stupefacenti, interessata a tutti coloro che, per una sorta di pudore sociale o per evitare le conseguenze che deriverebbero dalla necessaria schedatura dei soggetti, fossero desiderosi di evitarne gli inconvenienti.

Tutto ciò a prescindere dalla dimostrata incapacità delle attuali strutture sanitarie pubbliche di affrontare adeguatamente anche problemi più semplici, in uno Stato che dà segni quotidiani di inefficienza e di debolezza operativa.

Il nostro disegno di legge può dividersi, grosso modo, in due parti, quella che va dall'articolo 1 all'articolo 31 e quella che va dall'articolo 32 all'articolo 46.

La prima parte, dopo aver ribadito la necessità di un impegno globale dello Stato nella lotta alla tossicodipendenza (articolo 1), prevede:

a) la creazione di un'Agenzia, a carattere nazionale e con ramificazioni che raggiungano le realtà locali, da considerarsi strumento agile ed autonomo di operatività nel settore, sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri e con il coinvolgimento di tutti i dicasteri che abbiano, in qualche modo, attinenza con il problema-droga (articoli 2-9);

b) la partecipazione all'attività di prevenzione e di informazione di quelle strutture, come famiglia, scuole, comunità carcerarie, fabbriche, agglomerati militari e collettività di ogni genere (con particolare riguardo a quelle operanti nel mondo giovanile), finora scarsa-

mente utilizzate nonostante le loro elevate capacità «divulgative» del messaggio antidroga; merita segnalazione l'obbligo, imposto dall'articolo 10 agli organi di comunicazione di massa, di contribuire ad una martellante campagna per l'illustrazione dei pericoli e delle tecniche di diffusione delle tossicodipendenze; altrettanto rilevante è il ribadimento del ruolo essenziale della scuola, attraverso la misura disciplinare a carico delle autorità scolastiche inadempienti alla norma (articolo 11);

c) l'importanza e lo spazio di azione dati a quei centri di riabilitazione e di cura, riconosciuti, per capacità operativa, dotazione di strutture ed esperienza, dall'articolo 17, a lato delle strutture pubbliche cui la collettività fa principalmente carico di un'azione diretta e organicamente distribuita nel settore;

d) la creazione di un'apposita normativa (articoli 23 e 24) per la penalizzazione di comportamenti collaterali con il mercato degli stupefacenti, la necessità di continui aggiornamenti delle mappe della droga e la direttiva generale per la condotta dello Stato italiano verso Paesi che siano tradizionali produttori delle materie prime da cui si ricavano gli stupefacenti (articolo 28).

La seconda parte dell'articolato prevede una sostanziale riforma del sistema di repressione delle attività illecite, in cui si è ricompresa la detenzione per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulla scorta delle considerazioni sopraesposte.

Essa si articola nel modo che segue:

a) inasprimento delle pene per i reati previsti dall'articolo 71 della legge n. 685 del 1975, con particolare severità di trattamento per le quantità ingenti di stupefacenti, in relazione all'intensificazione dell'attività criminosa ed all'intraprendenza della malavita organizzata; si è mantenuta la tradizionale divisione tra le droghe di cui alle tabelle I e III e quelle di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12 della legge n. 685 del 1975, in considerazione della scarsa attitudine a dare assuefazione delle seconde (articolo 32);

b) creazione, per quanto riguarda le fattispecie di cui al vecchio articolo 72 della legge n. 685, di varie previsioni (articolo 33) che si

riferiscono ai cosiddetti «piccoli spacciatori», ai piccoli spacciatori tossicodipendenti, agli assuntori «occasionalisti» ed ai minori di 18 anni, con una gradualità di pene che parte dalla reclusione e dalla multa e perviene alle sanzioni «amministrative», riconducibili, forse, sotto l'aspetto giuridico, alle misure di sicurezza; in sostituzione del concetto, del tutto astratto, di «modica quantità» si è fatto luogo a quello di «dose media giornaliera del principio attivo», ricorrendo ad una specificazione scientifica di sicura individuazione;

c) la previsione della possibile sospensione del procedimento (articolo 72-*septies* come introdotto dall'articolo 33) non è stata subordinata alla semplice sottoposizione dell'imputato al trattamento di riabilitazione e cura, ma richiede l'ulteriore condizione del raggiungimento di un risultato utile, come armonizzazione della norma con il fine di recupero sociale del soggetto;

d) particolare attenzione merita la possibilità di affidamento dell'imputato alle cure familiari per il trattamento di cura e di riabilitazione; in tal modo si è voluto evidenziare il ruolo insostituibile e primario della famiglia nell'impegno sociale per la lotta alla tossicodipendenza, dopo le vicissitudini dell'istituto, in tempi non lontani, seguite al trionfo di ideologie dissolutrici e mistificatrici;

e) sulla scorta delle considerazioni precedenti, si sono previsti inasprimenti di pena, fino all'ergastolo, per attività che destino particolare allarme sociale o che siano apportatrici di gravissimi danni alla salute dei cittadini; è stata introdotta un'autonoma previsione di aggravante (articolo 74, comma 1, numero 5-*bis* della citata legge n. 685) per gli ingenti quantitativi che siano «tagliati» in maniera da accentuare la potenzialità lesiva delle sostanze vietate;

f) una previsione di comportamento che parifica la condotta del farmacista a quella del medico e del veterinario, secondo la tecnica di incriminazione dell'articolo 77 della legge n. 685, appariva necessaria ed è stata introdotta dall'articolo 39;

g) all'articolo 41 è stata prevista la possibilità della sospensione della pena inflitta per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente, alle stesse condizioni con cui si può ottenere la sospensione del procedimento, mentre negli articoli 42 e 43 si è disciplinato in modo più sistematico l'intervento del giudice civile su segnalazione del servizio sanitario;

h) all'articolo 44 si è prevista la sanzione pecuniaria per la mancata collaborazione degli organi di informazione di massa, mentre un'importante innovazione è costituita dall'articolo 45, che prevede, oltre all'apertura di procedimenti disciplinari, l'addebito di reato di cui all'articolo 328 del codice penale a carico dei responsabili dell'attuazione dei programmi di prevenzione da svolgersi negli ambienti di maggiore pericolosità criminogena.

Il nostro gruppo parlamentare intende, con il disegno di legge che segue, contribuire, sul piano civile ed in piena onestà intellettuale, a quella che può definirsi un'autentica crociata moderna contro il flagello della droga.

La nostra iniziativa fa appello a tutte le energie sociali e morali del Paese, non dimenticando il ruolo primario del notevole impegno dello Stato in termini finanziari e di una sua efficace ed efficiente organizzazione, valorizzando, nel contempo, quelle risorse naturali e quelle strutture private che hanno dato finora buona prova di sé nella lotta alle tossicodipendenze ed utilizzando attività di contorno che possono contribuire utilmente alla formazione di una coscienza anti-droga.

Il disegno di legge del gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, al di là della retorica di proclamazione, ha il coraggio di fondare la *ratio* incriminatrice della detenzione e dell'uso di sostanze stupefacenti in quantità limitata sul diritto del cittadino alla salute che si estrinseca anche in un dovere di utilità sociale e collettiva, nella visione di uno Stato etico che appartiene ad una filosofia della vita di cui il tempo va dimostrando la validità fondamentale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi ed organizzazione nazionale)

1. Lo Stato combatte, in tutte le sue manifestazioni, l'uso illecito di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, quale male socialmente endemico.

2. A tal fine è istituita la Organizzazione nazionale per la lotta contro la droga e per la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Art. 2.

(Agenzia operativa: suoi compiti)

1. L'Organizzazione è posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, agisce con i criteri di una Agenzia e risponde di tutte le sue attività ad una Commissione parlamentare di vigilanza, appositamente costituita.

2. I suoi compiti tendono a:

a) impedire l'ingresso ed il transito della droga in Italia;

b) combattere e reprimere la trasformazione delle varie sostanze in stupefacenti e psicotrope, per usi diversi da quelli terapeutici;

c) impedire e reprimere il commercio, lo spaccio e l'uso stesso della droga, al di fuori dei limiti legislativamente consentiti;

d) mobilitare ed impegnare l'intera collettività nazionale a difendersi dal pericolo della droga, considerandone l'uso una malattia sociale.

Art. 3.

(Campo d'azione dell'Agenzia)

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero della sanità, di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, in merito alla regolamentazione nel campo scientifico e

terapeutico della produzione, commercio ed uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, loro classificazioni e definizione, tutte le questioni relative alla prevenzione, alle attività di propaganda, al recupero, alla riabilitazione di coloro che usano tali sostanze, e per quanto altro previsto dalla presente legge, sono trasferite all'Agenzia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono riviste le competenze e le attribuzioni del Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della citata legge n. 685 ed è soppresso il Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali di cui all'articolo 10 della medesima legge.

Art. 4.

(Consiglio direttivo dell'Agenzia)

1. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Un Ministro, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da un sottosegretario.

2. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, nomina il direttore amministrativo dell'Agenzia, che assume anche le funzioni di segretario.

3. Il direttore è scelto tra cittadini dotati di comprovate capacità organizzative e direttive, con specifica competenza ed esperienza nel settore, pubblico o privato, della lotta alla droga e nella prevenzione e cura delle tossicodipendenze. È assunto in base a contratto, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 5.

(Funzioni del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo dell'Agenzia delibera la scelta dei piani per l'adozione delle misure:

- a) di informazione e divulgazione;
- b) preventive;

c) di riabilitazione dei tossicodipendenti;
d) di accertamento delle linee di tendenza dei vari aspetti del fenomeno della droga.

2. Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali per l'applicazione di ogni piano, il loro coordinamento, e propone al Governo le iniziative necessarie per la realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 2, riferendone alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 6.

(Fondo di dotazione e organici dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, dotata di autonomia amministrativa, riceve ogni anno dallo Stato un fondo di dotazione.

2. Le spese e gli impegni sono disposti dal direttore o da persona da lui delegata.

3. Il conto consuntivo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento con relazione allegata al rendiconto del Ministero del tesoro.

4. L'Agenzia dispone di una propria sede con personale ed attrezzature adeguate. Il personale è assunto con contratto a tempo, rinnovabile, fra cittadini italiani specializzati nei vari rami di attività dell'Agenzia stessa. Se proviene dalle Amministrazioni dello Stato, del parastato, delle regioni o da altri enti locali, può, a domanda, conservare il posto, nella posizione di aspettativa, senza assegni.

5. L'organico del personale è stabilito dal consiglio direttivo su proposta motivata del direttore dell'Agenzia, e previo parere della Commissione parlamentare di vigilanza, secondo i criteri della massima efficienza con il minimo numero possibile di dipendenti e del ricorso alla collaborazione esterna di elementi specializzati.

Art. 7.

(Strutture dell'Agenzia)

1. L'Agenzia si articola nelle sezioni: informativa-divulgativa, medico-scientifica e sociale.

2. In relazione allo sviluppo delle attività, il consiglio direttivo, su proposta motivata del

direttore, può autorizzare la istituzione di nuove sezioni, fusioni, o soppressioni, esclusivamente in relazione alla maggiore efficienza dei servizi.

Art. 8.

(Uffici regionali dell'Agenzia)

1. In ciascuna regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un ufficio dell'Agenzia. Alla sua direzione è preposto un cittadino italiano, competente nel campo scientifico-amministrativo, dotato di comprovate capacità organizzative, direttive e delle qualità soggettive di cui all'articolo 4. È assunto con contratto a tempo, rinnovabile ogni quattro anni.

2. Gli uffici regionali rispecchiano, per quanto possibile, le strutture dell'Agenzia; nella loro istituzione va tenuto conto della estensione territoriale, della popolazione, dei problemi e degli aspetti particolari nel campo della lotta contro la droga di ogni singola regione.

3. Compete agli uffici regionali di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un primo elenco di comunità terapeutiche legalmente riconosciute, operanti nel territorio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 9.

(Comitato regionale)

1. L'articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - *(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze)*. - 1. Il presidente della regione di intesa con il dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia operativa per la lotta contro la droga e per la riabilitazione dei tossicodipendenti nomina il comitato regionale di consultazione per i problemi relativi alla prevenzione ed alla lotta contro l'illecito uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero dei malati da tossicodipendenze.

2. Il comitato è costituito dall'assessore alla sanità che lo presiede, da un rappresentante

della Guardia di finanza, da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Corpo della polizia di Stato, da un rappresentante delle Forze armate di stanza nella regione, dai provveditori agli studi della regione, da un rappresentante dell'Agenzia nonchè da un numero di esperti non superiore a cinque, indicati dalle comunità terapeutiche riconosciute, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti.

3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati».

Art. 10.

(Misure informativo-divulgative)

1. Nel campo delle misure informativo-divulgative, il consiglio direttivo determina i piani per una costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vari aspetti del problema della droga.

2. A tal fine l'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, utilizza la scuola di ogni ordine e grado in tutte le sue strutture e si serve dei mezzi di comunicazione di massa, della stampa quotidiana e periodica.

3. I mezzi di informazione e di comunicazione di massa hanno l'obbligo di riservare una aliquota gratuita pari al 10 per cento del loro spazio pubblicitario per la campagna contro l'uso illecito della droga e l'illustrazione dei pericoli, personali e sociali, ad esso conseguenti, e di trasmettere i comunicati e le direttive dell'Agenzia.

4. Il rifiuto, i tagli, gli spostamenti di orario sono puniti a norma dell'articolo 44 della presente legge.

Art. 11.

(Aggiornamento dei docenti)

1. In base agli orientamenti disposti dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ciascun anno, per i docenti delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine o grado, anche parificate e riconosciute, sono indetti corsi obbligatori di informazione e aggiornamento sul problema della droga.

2. I corsi, suddivisi in due sessioni di almeno tre giorni ciascuna, hanno luogo all'inizio dell'anno scolastico, presso ogni istituto e fuori dell'orario scolastico.

3. Ciascun docente, nel primo dei corsi annuali, riceve il materiale didattico e gli orientamenti per la collaborazione richiesta. Nella seconda sessione i docenti presentano e dibattono le relazioni sulle esperienze direttamente vissute che sono tradotte in proposte da trasmettere tempestivamente all'Agenzia, a cura dei presidi e dei provveditori agli studi.

4. L'inadempienza all'obbligo comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dei provveditori agli studi e dei presidi responsabili, per gli istituti pubblici, e la sospensione dell'autorizzazione di esercizio per quelli privati e parificati, salvo le ulteriori sanzioni di legge di cui all'articolo 45.

Art. 12.

(Informazione nelle scuole e nelle collettività)

1. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, promuove corsi di informazione per gli studenti contro il pericolo della droga e le tecniche di adescamento.

2. Detti corsi, almeno di un'ora per ogni singola classe, sono tenuti da esperti incaricati, d'intesa con il provveditore competente, dall'ufficio regionale dell'Agenzia, oppure da docenti particolarmente qualificati.

3. Gli oneri sono a carico dell'Agenzia.

4. L'Agenzia, d'intesa con gli organi preposti alla loro amministrazione, provvede che analoga attività informativa sia svolta con opportuna frequenza in altre collettività, specie giovanili, quali collegi, centri minorili, colonie marine e montane, oratori, case di rieducazione e simili.

Art. 13.

(Aggiornamento del personale sanitario militare)

1. Il Ministero della difesa, sulla base degli orientamenti predisposti dall'Agenzia, annualmente istituisce corsi dalla durata di almeno

quattro giorni, ripartiti in due sessioni, per l'aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali di sanità e di altro personale militare cui affidare l'incarico della azione divulgativa ai fini della prevenzione, del controllo dei casi di tossicodipendenza e dei presidi terapeutici da adottare.

2. I programmi dei corsi e le loro risultanze sono trasmessi all'Agenzia.

3. Il materiale didattico è predisposto dal Ministero della difesa, d'intesa con la Agenzia.

Art. 14.

(Corsi e lezioni per i militari)

1. Ai militari di ogni ordine e grado di tutte le Forze armate, sulla base degli orientamenti predisposti dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono tenute apposite lezioni sui pericoli della droga, con frequenza adeguata agli impieghi di istituto dei reparti. Particolare frequenza devono avere le lezioni per gli scaglioni delle reclute.

2. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia, dispone che nei programmi delle scuole per ufficiali e sottufficiali, anche di complemento, di qualsiasi arma e specialità, siano previsti appositi corsi per preparare quanti assumono funzioni di comando al più adeguato intervento nei confronti di tossicodipendenti alle armi.

Art. 15.

(Informazioni sui posti di lavoro)

1. D'intesa con l'Agenzia ed in base agli orientamenti da questa predisposti, nelle Amministrazioni dello Stato, negli enti statali, parastatali, negli enti locali ed in particolare nei consigli circoscrizionali, almeno due volte all'anno, durante le ore lavorative, sono tenute conferenze informative sulla droga vista particolarmente sotto l'aspetto del rapporto tra figli e genitori.

2. Analogamente, d'intesa con la direzione dei complessi industriali e le organizzazioni sindacali, l'Agenzia predispone specifici programmi di divulgazione da svolgersi nelle singole imprese, stabilimenti ed uffici.

Art. 16.

(Comitato d'intesa per la repressione)

1. Nel settore della lotta contro l'importazione, la fabbricazione, il traffico e lo spaccio illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi istituzionalmente preposti alla repressione costituiscono, ciascuno, un proprio ufficio di collegamento presso l'Agenzia.

2. I capi degli uffici di collegamento, sotto la presidenza del direttore dell'Agenzia, formano il comitato d'intesa. Il comitato, in base ai rapporti degli organi preposti alla lotta contro la droga sulle operazioni effettuate, procede al loro esame critico e:

a) individua i tempi, i metodi ed i mezzi per una migliore efficienza operativa, coordinandola fra i rispettivi organi;

b) esamina, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, la corrispondenza degli uomini, mezzi e servizi in relazione alle necessità operative;

c) elabora le proposte per sanare le deficienze.

3. L'Agenzia, in accordo con il comitato d'intesa, sottopone le conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che può trasformarle in direttive per le amministrazioni interessate, e alla Commissione parlamentare di vigilanza, che può trasformarle in disegni di legge da presentare al Parlamento.

4. Nuove assunzioni di personale e nuove dotazioni di mezzi o istituzioni di servizi hanno luogo in deroga a qualsiasi limitazione vigente e devono essere attuati nei tempi più brevi.

Art. 17.

(Rilevamento dei centri di riabilitazione)

1. L'Agenzia, nel campo della riabilitazione, procede al rilevamento dei centri di riabilitazione esistenti, anche se costituiti ad iniziativa di privati. Ne esamina i metodi di cura adottati ed i risultati, che sottopone ad un collegio di cinque esperti, nominati ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del direttore dell'Agenzia stessa.

2. Le conclusioni sui metodi di cura, gli orientamenti, i suggerimenti, elaborati nel collegio di esperti, anche in relazione a ritrovati, metodiche ed altro applicati all'estero, sono pubblicati a cura dell'Agenzia.

3. Nei centri di riabilitazione, oltre al personale specializzato, possono prestare servizio laureati in medicina, psicologia e sociologia, con contratti a tempo non inferiore ad un anno rinnovabili, previo accertamento delle concrete capacità degli stessi.

Art. 18.

(Centri di riabilitazione)

1. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della sanità, accerta le attrezzature sanitarie esistenti e la loro efficacia, al fine di realizzare - secondo le necessità di ogni provincia - centri specializzati per la cura e la riabilitazione sociale e civile dei tossicodipendenti.

2. A tal fine le singole province, con la Agenzia, valutano le possibilità e le disponibilità locali per la più rapida realizzazione dei centri.

3. Il consiglio direttivo dell'Agenzia, in base ai piani elaborati dalle singole regioni e ai dati rilevati autonomamente, può disporre diretti stanziamenti prelevandoli dal «Fondo di dotazione annuale della Organizzazione nazionale per la lotta contro la droga» di cui all'articolo 31.

Art. 19.

(Centri di riabilitazione per militari)

1. Il Ministero della difesa, in accordo con l'Agenzia, attraverso la organizzazione sanitaria militare, istituisce, con personale specializzato, assunto anche fra civili con contratto a tempo, non meno di quattro centri di disintossicazione e di riabilitazione per i militari dediti all'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope. La permanenza nei centri, ai fini del completamento della cura, viene prorogata oltre i limiti di leva o della ferma.

2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è aperto apposito capitolo per la istituzione dei centri, la loro

gestione ed attrezzatura, ed è disposta una assegnazione di 140 miliardi di lire.

Art. 20.

(Centri di riabilitazione negli istituti di rieducazione e pena)

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'accordo con l'Agenzia, istituisce con personale specializzato ed orientato sulle esigenze degli istituti di prevenzione e di pena e degli istituti di rieducazione per minorenni, oltrechè sulla psicologia della popolazione carceraria, non meno di tre centri di disintossicazione e riabilitazione per i detenuti dediti all'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope. La permanenza nei centri, a domanda dell'interessato, è prorogata oltre i limiti della durata della pena. Essa comunque viene computata ai fini dell'espiazione della pena.

2. Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, è aperto apposito capitolo per la istituzione dei centri, la loro gestione ed attrezzatura, ed è disposta una assegnazione di 130 miliardi di lire.

Art. 21.

(Corsi universitari di specializzazione)

1. L'Agenzia, d'intesa con le università dello Stato, promuove lo svolgimento di appositi corsi di specializzazione contro le malattie da assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, sia per laureati in medicina o psicologia, che per personale paramedico.

2. L'Agenzia può intervenire, su deliberazione del consiglio direttivo, per sostenere analoghe iniziative organizzate da privati, a livello universitario.

Art. 22.

(Documento sanitario personale)

1. Le unità sanitarie locali, in base a dichiarazione del medico curante, rilasciano al tossicodipendente, che ha necessità di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso terapeutico, apposito documento personale.

2. Tale documento, secondo un unico modello per tutto il territorio nazionale, è predisposto dal Ministero della sanità. Il suo rilascio, le cautele e gli accertamenti da effettuare sulla legittimità della richiesta sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

3. Il documento deve essere esibito insieme alla prescrizione del medico per l'acquisto delle sostanze presso le farmacie.

4. Il farmacista, oltre le normali registrazioni, è tenuto ad annotare gli estremi del documento.

Art. 23.

(Divieto di libera vendita di sostanze solventi)

1. La vendita di sostanze comunque utili alla soluzione di stupefacenti o psicotropi è consentita soltanto alle farmacie e dietro presentazione di ricetta medica. Il quantitativo delle sostanze solventi acquistabili deve essere strettamente rapportato all'uso dei medicinali o al ciclo di cura prescritti dal medico.

2. Il farmacista o il medico che violano le norme del presente articolo sono punibili, per ciò solo, con la pena dell'arresto fino a due mesi. A carico di essi è inoltre disposta dallo stesso giudice la sospensione dall'albo per un periodo uguale a quello della pena inflitta.

Art. 24.

(Disposizioni per l'anidride acetica e il cloruro di acetile)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi forza di legge per sottoporre a controllo il transito, la produzione e la commercializzazione dell'anidride acetica nonchè del cloruro di acetile secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i prodotti sono soggetti a denuncia;
- b) devono essere registrati in appositi registri di carico e scarico;
- c) il nome dell'acquirente è sempre registrato per il controllo;

d) ai contravventori delle norme di cui agli emanandi decreti, è inflitta la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 25.

(Rapporti e segnalazioni)

1. Le strutture sanitarie, anche private, ed i medici, con l'obbligo del segreto sul nome della persona, debbono trasmettere all'Agenzia, ogni tre mesi, un rapporto per consentire all'Agenzia stessa:

a) di individuare territorialmente la diffusione dell'uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) di disporre adeguati presidi e metodi di cura del male;

c) di elaborare statistiche e mappe del fenomeno;

d) di individuare le linee di tendenza specie in relazione all'età, al sesso, alla classe sociale.

2. Nel rapporto sono indicate le prestazioni effettuate, lo stato della malattia e quanto altro necessario alla completezza del quadro clinico.

3. Il rapporto è compilato su appositi formulari predisposti gratuitamente dall'Agenzia. La spedizione del rapporto alla Agenzia ha luogo in esenzione di tasse postali.

Art. 26.

(Segnalazioni di alcune categorie di medici)

1. Per gli scopi ed i fini di cui al comma 1 dell'articolo 25, la segnalazione all'Agenzia dei casi di tossicodipendenza deve essere effettuata anche:

a) dal medico militare del reparto cui appartiene il malato;

b) dal medico degli istituti di prevenzione e di pena;

c) dal medico degli istituti di rieducazione per i minorenni.

Art. 27.

(Convegni di studio)

1. Annualmente l'Agenzia, d'intesa con il Ministero della sanità, sulla base di specifici temi, indice un convegno nazionale riservato ai medici, ai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, al personale sanitario, ai responsabili delle case farmaceutiche interessate, agli informatori sanitari, ai dirigenti dei centri di riabilitazione anche privati, ai rappresentanti degli organi statali preposti alla repressione ed a persone qualificate.

2. Gli atti del convegno sono pubblicati dall'Agenzia e le indicazioni o le proposte vengono valutate dall'Agenzia stessa per la loro utilizzazione, anche al fine di indirizzare le campagne pubblicitarie di cui all'articolo 10.

Art. 28.

(Coordinamento della lotta contro la droga sul piano internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con l'Agenzia, promuove nel campo internazionale ogni iniziativa utile al coordinamento della lotta contro la droga.

2. Ai fine della maggior efficacia, il Ministero degli affari esteri promuove una azione degli organismi internazionali, presso gli Stati interessati, per il controllo delle coltivazioni dalle quali sono estratte le sostanze stupefacenti o psicotrope e per lo sradicamento delle coltivazioni eccedenti le necessità industriali lecite.

3. Promuove la realizzazione di un accordo con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo affinché, agli effetti del contrabbando della droga, siano ammessi il fermo ed il sequestro, al di fuori degli attuali limiti territoriali delle acque, delle navi commerciali o dei natanti battenti qualsiasi bandiera.

4. Nel caso di insufficiente o mancata collaborazione degli Stati interessati, dovranno essere rivisti programmi ed accordi di assistenza tecnologica, e di cooperazione commerciale ed economica.

Art. 29.

(Tutela dei tossicodipendenti italiani all'estero)

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con l'Agenzia, promuove la stipulazione di accordi o convenzioni con gli altri Paesi, per la tutela dei cittadini italiani tossicodipendenti provvisoriamente all'estero.

2. A tali soggetti devono essere assicurati, per quanto applicabili, i presidi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 e n. 618. In particolare sono previsti il soccorso immediato della persona, le terapie adeguate e, al caso, la provvista di mezzi per il rientro in Italia.

3. La rappresentanza consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, dà notizia degli interventi effettuati e di quanto altro necessario alla Agenzia.

4. Gli oneri incontrati dalla rappresentanza consolare sono a carico del tossicodipendente o della famiglia e vengono rimborsati al Ministero degli affari esteri, secondo modalità convenute dall'Agenzia con lo stesso Ministero.

Art. 30.

(Riconoscimento internazionale del documento sanitario)

1. Nelle convenzioni o negli accordi di cui all'articolo 29, il Ministero degli affari esteri chiede il riconoscimento del documento rilasciato dalle autorità sanitarie italiane, di cui all'articolo 22, che autorizza il tossicodipendente all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso terapeutico. Con detti accordi o convenzioni lo Stato italiano riconosce, in sede di reciprocità, analoga documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese estero a propri cittadini.

2. In sede di Comunità economica europea, il Ministro degli affari esteri propone l'adozione di un documento unico per tutti i cittadini della Comunità ai fini di cui al comma 1.

Art. 31.

(Finanziamenti)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è aperto il seguente

capitolo: «Fondo di dotazione annuale della Organizzazione nazionale per la lotta contro la droga» con uno stanziamento non inferiore a 800 miliardi di lire. In questo capitolo, oltre allo stanziamento statale, confluiscono i ricavi delle sostanze confiscate o sequestrate e rivendute dallo Stato.

2. Ogni regione, anche a statuto autonomo, nel proprio stato di previsione della spesa, apre un apposito capitolo intitolato: «Fondo di dotazione dell'ufficio regionale della Agenzia per la lotta contro la droga». Lo stanziamento è rapportato al bilancio della regione, alla ampiezza del traffico e dell'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al numero dei tossicodipendenti nella regione e non può essere inferiore, salvo per la Valle d'Aosta, a 450 milioni di lire.

Art. 32.

(Attività illecite)

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede, riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli seguenti, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

Se taluno dei fatti riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la reclusione da tre a nove anni e la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze indicate nel primo comma, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 600 milioni.

La stessa pena si applica a chiunque coltiva, produce, fabbrica sostanze stupefacenti o psi-

cotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Ove oggetto delle attività siano ingenti quantità, si applicano la reclusione da venti a trenta anni e la multa da lire 150 milioni a lire 750 milioni.

Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi terzo, quarto e quinto riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, le pene sono ridotte da due terzi alla metà».

Art. 33.

(Detenzione per uso personale di terzi e per uso personale - Uso occasionale - Casi di punibilità per i minori - Abbandono di siringhe - Competenze - Sospensione del procedimento - Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine)

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - *(Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale di terzi)*. -

1. Chiunque, per uso personale non terapeutico di terzi, illecitamente offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuito, acquista, trasporta, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, in quantità non eccedenti la dose media giornaliera di principio attivo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni o la pena della multa da lire 2 milioni a lire 15 milioni».

2. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 72-bis. - *(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Chiunque, essendo dedito all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente importa o acquista o comunque detiene sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui

all'articolo 12 in quantità non eccedenti la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro ore, è punito, per un periodo da due a sei mesi, con la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche la sanzione dell'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, si applica, per un periodo non superiore a tre mesi, la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

3. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

4. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa di volta in volta. Le ore in cui dev'essere adempiuto l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di polizia di Stato, o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, devono essere stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del soggetto.

5. La sentenza di cui al presente articolo è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale.

6. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle prime quattro tabelle previste dall'articolo 12 allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Art. 72-ter. - (*Uso occasionale di sostanze stupefacenti*). - 1. Se uno dei fatti previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis è commesso da chi fa uso occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope e si tratta di quantità non eccedenti la dose giornaliera di principio attivo, il giudice, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere reati della stessa specie, si astiene dal pronunciare il rinvio a giudizio dopo avere invitato formalmente la persona a non fare uso delle sostanze, rappresentandole le conseguenze a suo danno. Qualora si proceda a giudizio il giudice, per gli stessi motivi, si astiene dal pronunciare condanna.

2. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore degli anni diciotto, la sentenza è altresì comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Se il giudice, tenuto conto di condanne precedenti per reati della stessa specie o della reiterazione dei fatti indicati nel comma 1, non ritiene di applicare il beneficio di cui a tale comma, condanna l'imputato, per un periodo da due a sei mesi, ad una delle seguenti pene:

- a) sospensione della patente di guida;
- b) sospensione del passaporto nonchè, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- c) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
- d) obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

e) ritiro del porto d'armi e divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere.

Art. 72-*quater*. - (*Casi di punibilità per i minori*). - 1. Non è punibile il minore degli anni diciotto quando, senza autorizzazione o comunque illecitamente, acquista o detiene a qualsiasi titolo quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle previste dall'articolo 12, in quantità non eccedenti la dose media giornaliera del principio attivo per uso personale non terapeutico.

2. In tal caso è disposto, per un tempo determinato dal magistrato secondo le peculiarità del caso, l'affidamento del minore ad un centro di cura e di riabilitazione; il provvedimento è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Il giudice, assunte informazioni sull'idoneità degli affidatari, può disporre l'affidamento del minore alla famiglia onde assicurarne la cura e la riabilitazione con l'ausilio e sotto il controllo di strutture pubbliche o private.

Art. 72-*quinquies*. - (*Abbandono di siringhe*). - 1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona siringhe o strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o parti di essi, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 72-*sexies*. - (*Competenze*). - 1. La cognizione dei reati di cui agli articoli 72-*bis* e 72-*ter* appartiene al pretore, tranne che si tratti di minori.

2. Il condannato che violi le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle pene previste negli articoli 72-*bis*, 72-*ter* e 72-*quater* è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 5 milioni.

Art. 72-*septies*. - (*Sospensione del procedimento*). - 1. Per i fatti di cui all'articolo 72, se commessi da chi fa uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed all'articolo 72-*bis*, anche se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, il giudice, ove l'imputato lo richieda, accertata l'abitualità dell'uso, sospende il procedimento e dispone che l'imputato sia affidato al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad un centro riconosciuto di riabilitazione e cura per sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo

di cui all'articolo 97, dandone comunicazione alla sezione civile specializzata del tribunale o, se si tratta di minore, al tribunale per i minorenni competente per territorio. In tale ultimo caso deve essere data notizia ai genitori o alle persone che esercitano sul minore l'autorità parentale, con facoltà per costoro di chiedere l'affidamento del minore per assicurarne la riabilitazione e cura, con l'ausilio e sotto il controllo di strutture pubbliche o private.

2. Durante la sospensione del procedimento, l'autorità giudiziaria può compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.

3. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del processo allorchè riceve notizia, da uno dei soggetti di cui al comma 1, che la persona, senza giustificato motivo e nonostante la diffida da parte della sezione civile specializzata del tribunale o del tribunale per i minorenni su segnalazione, non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

4. Il giudice può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, riammetterlo al programma.

5. Completatosi il programma ed acquisita la prova che la persona abbia abbandonato l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara l'improcedibilità del giudizio a norma del presente articolo; tale sentenza non è menzionata nei certificati del casellario giudiziale spediti ad istanza dei privati.

6. L'improcedibilità di cui al comma 5 non può essere dichiarata più di due volte nei confronti della stessa persona.

Art. 72-octies. - (Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine dell'uso) - 1. Ai fini degli articoli 72, 72-bis, 72-ter e 72-quater, il giudice assume informazioni presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze o presso le strutture private riconosciute e, se del caso, si avvale dell'opera di un perito per accertare se sussistono le condizioni previste da tali articoli.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge saranno determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e la cessazione dello stato di tossicodipendenza;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

3. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

Art. 34.

(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna comporta il definitivo ritiro della licenza, con divieto di rilascio di altra concessione, autorizzazione o licenza a nome dello

stesso esercente per qualsiasi tipo di attività commerciale.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente».

Art. 35.

*(Integrazione dell'articolo 74
della legge 22 dicembre 1975, n. 685)*

1. All'articolo 74, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva».

2. Il secondo comma dell'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope si applica la pena dell'ergastolo».

Art. 36.

*(Prestazioni di soccorso nel caso di morte
o lesioni dell'assuntore)*

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-bis - *(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*. - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di dette sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

Art. 37.

*(Ulteriore aggravante in tema
di associazione per delinquere)*

1. All'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre la circostanza di cui al numero 5-bis dell'articolo 74, primo comma».

Art. 38.

*(Istigazione, proselitismo, induzione
e determinazione al reato di persona minore)*

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*. - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per l'uso illecito delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili e di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali e di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, le pene disposte dal comma 1 sono diminuite da un terzo alla metà, sempre che non ricorra una delle fattispecie aggravate di cui ai commi 2 e 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti di chiunque

determina persona minore degli anni diciotto a commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge.

6. Se il minore non è imputabile, chi lo ha determinato risponde del delitto commesso dal minore e la pena è aumentata».

Art. 39.

(Prescrizione e vendita abusiva)

1. All'articolo 77 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Le stesse pene si applicano a carico del farmacista in caso di vendita non conforme alle prescrizioni.

A carico dei soggetti di cui ai commi precedenti è disposta, con la sentenza di condanna, la sospensione dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di recidiva è disposta la radiazione dall'albo».

Art. 40.

(Pene accessorie)

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - *(Pene accessorie)*. - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 78, il giudice può disporre il divieto di espatrio, il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni e deve sempre imporre il ritiro del porto d'armi ed il divieto di detenzione di armi proprie di qualsiasi genere.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi degli articoli 72-bis, comma 1, e 72-ter, comma 1, e il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 72-septies, comma 1, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

Art. 41.

(Sospensione dell'esecuzione della pena - Istanza per la sospensione - Procedimento innanzi la sezione di sorveglianza - Estinzione del reato - Revoca della sospensione)

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 82-bis. - *(Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva)*. - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che, dopo i fatti, la persona si è sottoposta a programma terapeutico e socio-riabilitativo e vi sia prova del suo allontanamento dalla tossicodipendenza.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 82-ter. - *(Istanza per la sospensione dell'esecuzione)*. - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione, il completamento del programma e l'esito dello stesso.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato

ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (*Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza*). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato ed ai suoi risultati.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 82-quinquies. - (*Estinzione del reato - Revoca della sospensione*). - 1. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena detentiva».

Art. 42.

*(Accertamento di tossicodipendenza
in corso di giudizio)*

1. Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:

«Il giudice, quando nel corso di un procedimento accerta un caso di tossicodipendenza, ordina il ricovero o le cure e l'affidamento del soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 100. L'ordine è dato quando il procedimento si conclude sia con dichiarazione di non doversi procedere per non punibilità, sia con condanna. In tal caso la pena è sospesa».

Art. 43.

(Interventi del tribunale)

1. L'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - *(Interventi del tribunale)*. - 1. La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità.

2. La stessa segnalazione può essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

3. L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti, sentiti in ogni caso l'interessato ed il competente centro medico di assistenza sociale, dispone con decreto il ricovero in un istituto ospedaliero, esclusi quelli psichiatrici.

4. Nei casi meno gravi può disporre che il trattamento abbia luogo ambulatorialmente ed anche a domicilio.

5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, affida il soggetto alla assistenza di un centro di cura e di riabilitazione sociale.

6. L'affidamento è disposto per la presumibile durata della cura e dell'assistenza per la riabilitazione sociale e civile del soggetto. Le persone alle quali è affidato il tossicodipen-

dente hanno l'obbligo di riferire ogni due mesi all'autorità giudiziaria.

7. Se l'interessato interrompe le cure disposte dall'autorità giudiziaria o rifiuta di riprenderle, d'ordine del magistrato, viene ricoverato in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione, in ogni caso, di quelli psichiatrici.

8. I provvedimenti di cui ai commi precedenti possono, in ogni tempo, essere modificati. Debbono essere revocati non appena viene accertato che il soggetto non ha più bisogno di cure e di assistenza».

Art. 44.

(Sanzione per la mancata diffusione di informazioni e di pubblicità gratuita)

1. In relazione all'articolo 10, i mezzi di comunicazione e diffusione di massa che rifiutano di trasmettere i comunicati o le informazioni passate dall'Agenzia, o apportano tagli pregiudizievoli al significato del messaggio, sono sottoposti a sanzione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

2. Gli spostamenti di orario effettuati senza preventivo accordo con l'Agenzia sono puniti con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 ridotte ad un terzo.

Art. 45.

(Sanzioni per l'inadempienza da parte degli organi responsabili)

1. L'inadempienza o l'ingiustificato ritardo da parte dei preposti alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge comporta, oltre all'apertura di procedimenti disciplinari a carico dei responsabili, la denuncia degli stessi all'autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall'articolo 328 del codice penale.

Art. 46.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le norme comunque in contrasto con la presente legge che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.